

RG n. 8973/2015

Il giudice del Tribunale di Venezia, terza Sezione Civile, in persona della dott.ssa Sandra Passadore, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 07.10.2016 pronuncia la seguente



Ordinanza

ai sensi dell'art. 19, DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss. cpc., del DLgs. 2521/2007, del DLgs. 25/2008 e del DLgs. 286/1998

nella causa pendente tra

rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. PERNECHELE CHIARA (del Foro di Padova), con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova,

ricorrente

e

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentato e difeso in proprio, a mezzo di rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato, e con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC indicato in comparsa di costituzione

convenuto

premesso che:

- con ricorso di data 28.10.2015 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – sez. di Padova notificatogli in data 29.09.2015, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria;
- il ricorrente, con il citato ricorso, chiede, previo annullamento della decisione della Commissione Territoriale, la concessione dello status di rifugiato ed in

subordine, di essere ammesso alla protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in via ulteriormente subordinata l'annullamento del provvedimento in quanto non indicante in maniera chiara e precisa l'Autorità competente e nemmeno la modalità dell'invio del ricorso a mezzo raccomandata, pregiudicando una possibilità di inoltro in capo al ricorrente;

- Il D.Lgs. n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

- E' definito rifugiato il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno" (art. 2 lett. e);

- Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U. n. 4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n. 27310/08);

- nel concreto caso in esame, il ricorrente affermava davanti alla Commissione Territoriale di essere stato un membro del partito JKLF che ha come obiettivo l'indipendenza del Kashmir. Riferiva di essere stato arrestato due volte, una nel 2012 e una nel 2013 a seguito di due manifestazioni per commemorare il primo leader di partito. Nel 2013 veniva fermato dalla polizia ma, riuscito a scappare all'arresto, fuggiva dal Pakistan. Questo giudice condivide le considerazioni fatte dalla Commissione Territoriale in ordine alla dubbia appartenenza del ricorrente

al partito politico citato, data la totale scarsità e genericità delle informazioni fornite dal ricorrente in ordine allo stesso. Si condividono anche le osservazioni della Commissione Territoriale in ordine alla mancanza di informazioni circa le manifestazioni in cui il ricorrente è fuggito, nonché le modalità di fuga. Il racconto fornito dal ricorrente appare assai vago e poco credibile, infarcito di narrazioni inverosimili quali <<le agenzie segrete del Pakistan mi vogliono uccidere>>, peraltro smentite dallo stesso ricorrente che a domanda del Commissario circa eventuali problemi che le agenzie segrete gli avrebbero creato durante la militanza nel partito tra il 2012 ed il 2013, affermava: << no, perchè prima ero sotto controllo della polizia perchè avevo fatto piccole cose, dopo aver subito la denuncia e la condanna, ora le agenzie mi seguono>>. Tanto premesso, questo giudice non ritiene sussistenti i requisiti per accordare al ricorrente lo status di rifugiato;

*

- è definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria "il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"(art. 2, lett. g);

- A sua volta l' art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi;

- l'art. 14 del medesimo decreto legislativo attribuisce il diritto di protezione sussidiaria in caso di danni gravi rappresentati da a) "condanna di morte o all'esecuzione della pena di morte", b) "tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine", c) "minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale";

- nel concreto caso in esame, non si ravvisano danni gravi nella forma di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 251 del 2007 in capo al ricorrente, in quanto, questo giudice

non ritiene verosimili le informazioni fornite dal ricorrente e pertanto non appare reale una minaccia grave alla vita del ricorrente. Non si ritengono, pertanto, sussistenti i requisiti per accordare la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.

*

- Può essere ammesso alla protezione umanitaria colui che, cittadino di un Paese terzo, in presenza di oggettive e gravi situazioni personali non può, in ragione di dette oggettive e gravi situazioni personali, essere allontanato dal territorio nazionale;
- i motivi di carattere umanitario che legittimano il soggiorno dello straniero in Italia in buona sostanza possano corrispondere a: 1) obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia di diritti umani fondamentali; 2) obblighi di protezione imposti allo Stato italiano da norme costituzionali; 3) altre esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi costituzionali o internazionali;
- tra i seri motivi legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria sicuramente vi rientrano particolari condizioni di vulnerabilità personale (dipendenti, ad esempio, da ragioni di salute o di età del richiedente protezione, ovvero da situazioni di grave instabilità politica caratterizzata da episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, ovvero da carestie o disastri naturali o ambientali) ovvero allorquando sussista la possibilità (salvi i casi di sovrapposizione con altre forme di protezione dello straniero) che il richiedente, ove espulso, possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;
- nel concreto caso in esame, valutata la situazione del Kashmir, questo giudice ha reperito informazioni circa tensioni esistenti nella regione a causa dei sentimenti nazionalisti di coloro che vorrebbero rimanere nel Pakistan e chi vorrebbe fare diventare il Kashmir regione totalmente indiana (*Extremist groups devoted largely to attacks on Indian-administered Jammu and Kashmir operate from the region and have links with similar factions based in Pakistan and Afghanistan. Internecine tension*

between pro-Pakistan and nationalist Kashmiri militant groups is common. The militant groups have been able to expand their influence in both AJK and GB. The Tebrik-e-Taliban Pakistan (TTP) and its affiliates have frequently targeted the Shiite population, <http://www.refworld.org/docid/55d444da15.html>).

- il respingimento verso il Paese di origine del ricorrente lo esporrebbe al rischio di vedersi coinvolto in scontri tra le fazioni appena descritte, pertanto si ritengono sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- in ordine all'asserita nullità del provvedimento per carenza di chiarezza, questo giudice, valutato il provvedimento, non ritiene che lo stesso sia privo di chiarezza indicando chiaramente l'Autorità Competente per il ricorso contro lo stesso. La mancata indicazione delle modalità di invio del ricorso non appaiono a questo giudice elemento necessario tanto da inficiare la validità del provvedimento emesso. La domanda pertanto è dichiarata infondata.

*

Osservato come la particolarità della materia trattata imponga l'integrale compensazione delle spese di giudizio;

PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

rigetta nel resto;

integralmente compensa le spese di giudizio tra le parti.

SI COMUNICHI ALLE PARTI COSTITUITE.

Venezia, 25/01/2017.

Il giudice
dott.ssa Sandra Passadore

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITO

22 FEB. 2017

Il Funzionario Giudiziaro
Bruno Giusto